

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	153
Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta. S. 826 Montani (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	156
Nuove disposizioni in materia di pesca marittima. S. 793 Scarpa Bonazza Buora (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	154
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	157

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008.— Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

**La seduta comincia alle 13.40.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 826 Montani.

La Commissione concorda.

**Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta. S. 826 Montani.**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, finalizzato a consentire la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta, oggi sottoposta alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende promuovere la produzione artigianale di tale tipologia di prodotti secondo le modalità, le agevolazioni ed i limiti previsti dalla vigente normativa. Illustra l'articolo 2, che reca la definizione del prodotto, e l'articolo 3, che regola, fissandone i limiti quantitativi, la produzione di grappe e acquaviti di frutta per l'autoconsumo ovvero per la degustazione gratuita. Rileva che l'articolo 4 disciplina le modalità di trasmissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura della documentazione idonea a comunicare l'applicazione della legge ed il rispetto delle limitazioni imposte mentre l'articolo 5 individua gli enti competenti per la vigilanza e l'applica-

zione delle sanzioni amministrative. Fa notare che il disegno di legge interviene su ambiti di competenza legislativa regionale.

Il deputato Mario PEPE (PD) osserva che il provvedimento in esame contempla disposizioni relative ad una materia di competenza legislativa regionale, seppure risulti connessa a specifici profili di competenza statale inerenti alla tutela della salute e dell'alimentazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), condividendo l'osservazione del deputato Pepe, ravvisa l'esigenza di precisare nella proposta di parere che siano fatte salve le prerogative delle regioni e degli enti locali nella regolamentazione della disciplina in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Nuove disposizioni in materia di pesca marittima.**

##### **S. 793 Scarpa Bonazza Buora.**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento, rilevando che il titolo I dell'articolo reca disposizioni generali, che aggiornano definizioni e semplificano la gestione dell'impresa di pesca; il titolo II reca misure ambientali connesse con l'at-

tività di pesca, quali in particolare disposizioni relative alle aree marine protette; il titolo III introduce norme fiscali e previdenziali tese a fronteggiare la contingente crisi del settore ittico, dovuta in particolare all'aumento del costo del gasolio; il titolo IV reca misure di attenuazione e riduzione delle sanzioni irrogate per le infrazioni commesse da pescherecci di lunghezza minore. Evidenzia che il disegno di legge, contemplando disposizioni in materia fiscale, previdenziale, ambientale e sanzionatoria, interviene su ambiti di competenza esclusiva statale in ordine alle materie « sistema tributario », « previdenza sociale », « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » e « ordinamento penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), o), s) ed l), della Costituzione. Sottolinea che il testo prevede altresì disposizioni che afferiscono alle materie « professioni » e « valorizzazione dei beni ambientali », che appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7, che semplifica la disciplina dei titoli professionali per imbarco su navi minori stabilendo che vengano richieste abilitazioni di grado minore a quelle attualmente necessarie per lo svolgimento della piccola pesca e dell'acquacultura. Rileva che la normativa vigente sui titoli professionali dei marittimi dispone che coloro i quali conducono navi da pesca propulse da un motore debbano essere in possesso di un titolo di abilitazione al comando e di motorista secondo il tonnellaggio e la potenza dei motori della nave utilizzata: i titoli minimi, marinaio motorista che abilita a condurre motori fino a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) su unità abilitate alla pesca locale, e conduttore per la pesca locale che abilita a condurre navi fino a 25 TSL nei limiti del mare territoriale, richiedono abilitazioni superiori a quelle ritenute idonee allo svolgimento delle attività ed alle caratteristiche delle imbarcazioni utilizzate dagli acquacoltori e dagli operatori della piccola pesca. Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 14, che

dispone che l'istituzione di parchi e riserve marine di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sia disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e dell'articolo 15, che prevede, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche e in attuazione del principio di sostenibilità, l'istituzione dei distretti di pesca a livello di ciascuna direzione marittima, con la finalità, in particolare, di adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale.

Il deputato Mario PEPE (PD) sostiene che il provvedimento reca disposizioni che attengono ad un profilo, la regolamentazione della pesca marittima, che rientra nella piena competenza regionale. Ritiene

utile evidenziare nella proposta di parere la necessità di introdurre una clausola di salvaguardia delle competenze regionali in materia di pesca.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, nel condividere l'intervento del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (S. 826 Montani).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta, in corso di esame presso la 9<sup>a</sup> Commissione del Senato;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla in particolare disposizioni che incidono prevalentemente su ambiti di competenza legislativa regionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la necessità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame, a favore delle aziende agricole vitivinicole e frutticole interessate alla produzione artigianale e senza fini di lucro della menzionata tipologia di prodotti, debbano comunque far salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ed agli enti locali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

## ALLEGATO 2

**Nuove disposizioni in materia di pesca marittima  
(S. 793 Scarpa Bonazza Buora).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima, in corso di esame presso la 9<sup>a</sup> Commissione del Senato;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni in materia fiscale, previdenziale, ambientale e sanzionatoria, attinenti ad ambiti di competenza esclusiva statale in ordine alle materie « sistema tributario », « previdenza sociale », « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » e « ordinamento penale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), o), s) ed l), della Costituzione, nonché disposizioni che afferiscono alle materie « professioni » e « valorizzazione dei beni ambientali », che appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

valuti la Commissione di merito l'esigenza di inserire nel testo in esame apposita disposizione che disponga che sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di titoli professionali per imbarco su navi minori, si delineano quali norme recanti principi fondamentali, di competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo della Costituzione;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, agli articoli 14 e 15, che i decreti ivi richiamati, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole e forestali, che istituiscono, rispettivamente, i parchi e le riserve marine e i distretti di pesca per la gestione delle risorse ittiche di interesse locale, siano emanati previa intesa con la Conferenza unificata.